

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23892 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA
Data pubblicazione: 22/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5458/2022 R.G. proposto da:

Martinoli Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Albanese
-ricorrente-

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Armenante
-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3560/2021 depositata il 15/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Roma Capitale ha contestato l'omesso versamento IMU, in relazione all'anno 2012, per una unità abitativa sita in Roma, in via Consorziale snc, adducendo, tra le altre cose, di non essere proprietario di alcun immobile in tale via, essendo al contrario proprietario di un immobile, nella misura del 50%, adibito ad abitazione principale in via Cesare Dobici 71.

2. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 9218/2019, ha accolto il ricorso del contribuente affermando, tra le altre cose, che spettava al Comune di Roma Capitale dimostrare, quale attore in senso sostanziale, che il contribuente nell'anno di riferimento fosse proprietario degli immobili indicati nell'atto impugnato ma che tale prova non fosse stata fornita.

3. La sentenza è stata impugnata da Roma Capitale e l'appello è stato accolto.

Il giudice di merito ha affermato che la C.T.P. ha ritenuto che non fosse stato provato il presupposto della pretesa impositiva poiché il contribuente aveva dimostrato l'inesistenza della via Consorziale cui faceva riferimento l'avviso di accertamento mentre era stato acquistato un immobile in via Cesare Dobici 71, come da allegato atto notarile.

Così facendo, però, la C.T.P. ha trascurato di considerare che, in realtà, non si era al cospetto di due diverse unità abitative ma di un solo ed unico immobile.

Tale circostanza è risultata confermata dal fatto che il notaio rogante, nell'indicare l'oggetto della compravendita, ossia l'immobile sito in via Cesare Dobici 71, ha dato atto che esso, dalle risultanze catastali, è ubicato in via Consorziale snc.

Avverso questa decisione è stato interposto ricorso affidato a tre motivi. Roma Capitale è costituita con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il contribuente denuncia l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010 e all'art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

La sentenza sarebbe, in tesi, nulla perché il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla nullità dell'atto accertativo per omesso preventivo invito al contraddittorio.

2. Con la seconda censura è denunciata la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., dell'art. 11 della l. n. 212 del 2000.

La sentenza sarebbe nulla perché il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di nullità dell'atto di accertamento per avere l'ufficio accertatore omesso di rispondere, nei termini di impugnazione, all'istanza di annullamento in autotutela presentata.

3. Con la terza censura è denunciata la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 2697 c.c. per erronea valutazione delle prove offerte dal contribuente, nonché per insufficiente motivazione per non aver dato "conto delle ragioni che hanno indotto il Giudice di merito a ritenere la documentazione o comunque gli elementi fomiti dal l'appellato (prove documentali dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012) adeguati a correggere una conclusione e non altra (in tal senso Cass. n. 5585/1988)".

Non sarebbe invero stata fornita la prova dell'appartenenza dell'immobile al contribuente e si tratterebbe, nel caso, comunque, di un mero indizio non idoneo da solo a suffragare la tesi dell'ente impositore, seguita dal giudice di merito.

Diversamente, muovendo dal presupposto accertato dal giudice di merito, ossia che si trattasse, nella specie, del medesimo immobile,

avrebbe dovuto essere dichiarata l'illegittimità della pretesa impositiva, avendo il contribuente dimostrato di aver pagato l'IMU in relazione all'anno 2012 per l'immobile sito in via Dobici n. 71.

4. Il ricorso è complessivamente infondato.

Quanto al primo motivo, al netto dell'inammissibilità per aver contestato nella medesima doglianza il n. 3 ed il n. 5, trattandosi di omesso esame di una questione processuale esso è infondato.

Riqualificando quindi la doglianza in termini di violazione dell'art. 112 c.p.c. (vedi Cass. n. 26310/2017), vale il principio per cui, pronunziandosi nel merito dell'appello con decisione sfavorevole al contribuente, la sentenza impugnata ha implicitamente disatteso lo specifico motivo di gravame sulla questione preliminare di illegittimità dell'avviso per omesso invito al contraddittorio preventivo. Si può, quindi, ritenere che vi sia stato un rigetto implicito della censura in questione da parte del giudice di appello, secondo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere, per come è strutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che ha ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il "*veicolo di accesso*" al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (da ultime: Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941).

4.1. Il che esclude la stessa ipotizzabilità di un'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5[^], 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5[^], 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3[^], 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).

4.2. Peraltro in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, non pertinente nella fattispecie oggetto del presente giudizio, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Cass. Sez. Trib. 31 marzo 2026, n. 7953).

5. Quanto alla seconda censura, anche in questo caso, al netto della inammissibilità per come formulata, essa è ugualmente infondata per le ragioni esposte in relazione al rigetto della prima censura cui si rinvia.

6. La terza censura è ugualmente infondata.

Sotto un primo profilo, è infondata la denunciata violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935). Sotto altro profilo, vanno in questa sede ribaditi i consolidati principi pronunciati da questa Corte alla luce dei quali il motivo è destituito di fondamento.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (ex multis Cass. Sez. 5, n. 13248/2020). Spetta, inoltre, unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass. n. 14882/2025; Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499).

È devoluta poi al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, pure la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adequata e congrua giustificazione del criterio adottato; onde al detto giudice non può imputarsi d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza d'adequata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, queste indicando e l'iter seguito nella loro valutazione onde pervenire alle assunte conclusioni, anche per implicito disattendendo quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. n. 8294 del 2011).

Il giudice di merito, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non è tenuto ad elencare tutte le tesi e le prove delle parti, essendo sufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti logicamente incompatibili con la soluzione adottata (Cass. n. 14882/2025).

Nella specie, il percorso motivazionale si pone ben al di sopra del minimo costituzionale chiarendo le ragioni del proprio ragionamento ed implicitamente disattendendo l'opposta tesi del ricorrente.

Il giudice di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto, alla luce delle emergenze probatorie richiamate espressamente nella decisione, che l'imposta fosse dovuta trattandosi del medesimo immobile.

Inoltre, come emerge dal controricorso, l'avviso impugnato tiene conto del possesso al 50% dell'immobile da parte del contribuente e la rettifica viene operata sulla base del valore catastale risultante dai Registri della Conservatoria e quantifica quindi, oltre ad applicare le sanzioni dovute, l'importo effettivo della differenza da versare per il tributo.

7. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 536,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI